



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

MIUR

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

**MINISTERO DELLA ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
LICEO STATALE "FARNESINA" SEZIONE SCIENTIFICA - SEZIONE MUSICALE
Centrale Via dei Giuochi Istmici, 64 - 00135 ROMA Tel. 06/36299595 Fax
06/36309457 Succursale Via Gosio, 90 - 00191 ROMA Tel. e Fax
06/3331981 Succursale Via dei Robilant, 7 - 00135 ROMA Tel. e fax 06
33221715 Distretto Scolastico 28° - Cod. Fisc. 05723890587

PARTE II CODICE DISCIPLINARE

A. SANZIONI: Condizioni generali

ART. 1 Ogni sanzione che riguardi lo studente è, ai sensi del D.P.R. 249/98 e successive modifiche ed integrazioni:

- a) pubblica ed erogata in modo trasparente dagli Organismi della scuola;
- b) non punitiva, vendicativa o ritorsiva sul piano della valutazione scolastica, o censoria in merito a opinioni correttamente espresse;
- c) temporanea ed erogata entro un termine massimo di trenta giorni dall'avvenuta contestazione;
- d) eventualmente convertibile in attività a favore della comunità scolastica;
- e) riparatoria del danno, anche quando il danno coinvolga la persona che ha commesso l'infrazione;
- f) graduata in rapporto:
 - alla gravità dell'infrazione;
 - all'eventuale recidività dell'infrazione stessa, intesa come ripetizione della stessa violazione già sanzionata nello stesso anno scolastico;
 - alla cumulazione di violazioni diverse, già sanzionate nel corso dell'anno.

ART. 2 La responsabilità disciplinare è individuale, anche nel caso di mancanze collettive. Lo studente maggiorenne è penalmente responsabile, la responsabilità del minore è commisurata anche alle responsabilità della sorveglianza dei docenti e del personale scolastico, e alla responsabilità educativa dei genitori.

ART. 3 In caso di atti o comportamenti che violino il codice penale, il dirigente scolastico informa immediatamente la famiglia e le autorità competenti.

ART. 4 Per ogni contestazione o grado di ricorso lo studente può farsi assistere da testimoni, studenti, genitori, docenti o personale scolastico, espressamente indicati.

ART. 5 La sospensione dalle lezioni, ad eccezione dei casi di recidiva dell'infrazione di particolare gravità, prevede l'obbligo della frequenza.

ART. 6 Di ogni sanzione superiore al richiamo verbale sarà data immediata comunicazione scritta alla famiglia dall'organo che ha erogato la sanzione.

ART. 7 Lo studente che si presenti alle attività scolastiche con un materiale e un abbigliamento non adatto o non in condizioni di svolgerle può essere, dal singolo docente o dal Dirigente Scolastico richiamato con annotazioni scritte, che hanno la funzione di segnalare l'anomalia e la recidiva.

ART. 8 Il danno provocato anonimamente e/o collettivamente all'ambiente scolastico (suppellettili, strumenti, materiale di consumo e strutture) è risarcito economicamente come segue:

- a) se è rilevato nei singoli laboratori è riparato dalle classi che hanno frequentato i laboratori nelle 2 ore precedenti la rilevazione del danno, comprese le classi che svolgono attività pomeridiane;
- b) se è rilevato nei corridoi e negli androni è riparato dalle classi abitualmente frequentanti gli spazi;
- c) se è rilevato in strutture di uso collettivo degli studenti, è riparato da tutte le classi. Se comporta l'alterazione o l'interruzione delle attività scolastiche sarà in ogni caso denunciato penalmente.

ART. 9 I comportamenti offensivi o violenti nei confronti di qualsiasi componente della scuola comporteranno in ogni caso:

- a) l'esame dell'accaduto da parte di un organo disciplinare giudicante che commisurerà la sanzione;
- b) un'analisi degli eventuali aspetti penali del comportamento;

c) le scuse dei responsabili nei confronti dell'offeso.

ART. 10 Sono oggetto di sanzioni disciplinari anche i comportamenti conniventi o omettosi in merito a trasgressioni delle norme di convivenza nella scuola.

B. SANZIONI: Procedure e organi

ART. 11 I provvedimenti disciplinari consistono in:

- a) Annotazione sul registro, ad opera dell'insegnante, nei casi di comportamenti scorretti non gravi, ma tali da recare turbamento allo svolgimento di un'attività didattica particolare.
- b) Ammonizione, ad opera del dirigente scolastico con comunicazione alla famiglia, in caso di comportamenti scorretti, non recidivi, ritenuti tuttavia non gravi, verso le componenti della scuola, compresi i compagni, o in caso di recidività nel mancato rispetto delle regole o nell'adozione di atteggiamenti che comportino interferenza con le attività didattiche (disturbo, abbigliamento non adatto o indecoroso).
- c) Sospensione dalle attività scolastiche, con obbligo di frequenza, ad opera del consiglio di classe, con motivazione scritta e comunicazione alla famiglia, dopo l'assegnazione di 3 note disciplinari sul registro relative a comportamenti scorretti e recidivi (fino a 5 giorni).
- d) Sospensione dalle attività scolastiche, senza obbligo di frequenza, oltre 5 giorni e fino a 15, ad opera del consiglio di classe, con motivazione scritta e comunicazione alla famiglia, per tutti quei comportamenti in cui si ravvisi un pericolo relativo all'incolumità delle persone, al corretto funzionamento delle attività, all'offesa all'immagine della scuola e al danneggiamento delle sue strutture, allo spaccio di sostanze psicotrope, alla prostituzione, ad atti di molestia violenta, anche di carattere sessuale, ad atti violenti di intolleranza razziale o culturale.
- e) Allontanamento dalla comunità scolastica, da parte del Consiglio d'Istituto, per più di quindici giorni scolastici, in tutti i casi nei quali sia commesso un reato o vi sia reale pericolo per l'incolumità delle persone; ovvero per ragioni cautelari, in misura proporzionale alla gravità del reato e al permanere della situazione di pericolo.

ART. 12 La sanzione superiore all'ammonizione comporta l'esclusione dello studente dalle visite d'istruzione, per un periodo commisurato alla gravità e alla frequenza delle mancanze.

ART. 13 Il Consiglio di Istituto può integrare, alle sanzioni di carattere disciplinare, sanzioni di carattere economico proporzionate alla gravità dei danni, al fine del risarcimento degli stessi.

C. ORGANISMI

ART. 14 Le sanzioni disciplinari sono erogate da organismi diversi in ragione delle circostanze e della loro gravità e rilevanza. Organi competenti in materia di sanzioni disciplinari sono:

- Il singolo Docente, anche se non titolare di insegnamento;
- Il Consiglio di Classe, in tutte le sue componenti;
- Il Dirigente scolastico;
- Il Consiglio di Istituto.

ART. 15 Le sanzioni che comportano l'allontanamento dalla scuola possono essere oggetto di ricorso ad un "Organo di Garanzia". Tale organismo

- ha durata annuale;
- è elettivo;
- è composto da due docenti, due genitori, uno studente maggiorenne, un componente ATA e presieduto dal Dirigente Scolastico • le riunioni saranno regolarmente verbalizzate.

D. RICORSI E IMPUGNAZIONI

ART. 16 Per quanto attiene all'impugnazione delle suddette sanzioni disciplinari le modifiche introdotte dal D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 sono finalizzate a garantire da un lato "il diritto di difesa" degli studenti e, dall'altro, la snellezza e rapidità del procedimento, che deve svolgersi e concludersi alla luce di quanto previsto, della Legge 7 agosto 1990, n. 241. Contro le sanzioni disciplinari anzidette è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse (genitori, studenti), entro quindici giorni dalla comunicazione all'Organo di Garanzia.

L'organo di garanzia dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni. Qualora l'organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.